

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 2011, n. 20.

Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### *Misure in favore del credito di imposta*

1. Ferme restando le valutazioni di compatibilità con le normative comunitarie di settore, per garantire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 10 della medesima legge, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato il ricorso a fondi regionali.

### Art. 2.

#### *Copertura finanziaria del credito di imposta*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 120.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3.

#### *Norme in materia di formazione professionale*

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nell'esercizio finanziario 2011, è autorizzata l'ulteriore maggiore spesa pari a 45.000 migliaia di euro, cui si provvede in quanto a 20.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 – capitolo 215701 - e in quanto a 25.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.4 – capitolo 219205.

### Art. 4.

#### *Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili*

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: 'nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del

decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102'.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa, valutata nell'importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016, trova riscontro, per il biennio 2012-2013, nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 6.4.1.3.1.

3. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, a valere sulle assegnazioni alle autonomie locali è garantita una riserva per gli enti che procedono, nell'anno 2012, alla stabilizzazione, ai sensi del comma 1, dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nella misura necessaria a garantire il contributo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 5.

#### *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B'.

### Art. 6.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 2011.

LOMBARDO  
VENTURI

Assessore regionale per le attività produttive

CHINNICI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali e il lavoro

PIRAINO

Assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione professionale

CENTORRINO

OPERA NON VAI

Tabella B

**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Amministrazione 04 - Assessore regionale dell'economia	
Rubrica 02 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione	
Titolo 01 - Spese correnti	

Capitoli	Denominazione	Variazioni	
215701	Aggregato economico: 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente Unità previsionale di base: 1 - Fondi di riserva	– 20.000.000,00 – 20.000.000,00	
215713	Unità previsionale di base: 99 - Altri oneri comuni Fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato (fondi liberi)	– 120.000.000,00 – 120.000.000,00	
	<b>Totale variazioni amministrazione 04 - Rubrica 02 - Titolo 01</b>	<b>– 140.000.000,00</b>	

segue Tabella B

**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Amministrazione 04 - Assessorato regionale dell'economia
Rubrica 03 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito
Titolo 01 - Spese correnti

Capitoli	Denominazione	Variazioni
219205	Aggregato economico: 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente Unità previsionale di base: 4 - Restituzione e rimborsi di imposte e relativi interessi e penalità  Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 22201)	- 25.000.000,00  - 25.000.000,00
	Totale variazioni amministrazione 04 - Rubrica 03 - Titolo 01	- 25.000.000,00



*segue Tabella B*

**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Amministrazione 04 - Assessorato regionale dell'economia
Rubrica 03 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito
Titolo 02 - Spese in conto capitale

Capitoli	Denominazione	Variazioni	
N.I. 616818	Aggregato economico: 6 - Spese per investimenti <i>(Nuova istituzione)</i> Unità previsionale di base: 3 - Agevolazioni alle imprese  Contributi in favore delle imprese sotto forma di credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle stesse CODICI: 23.01.01 - 040900 L.R. n. 11/2009; L.R. n. 0/2011	120.000.000,00 120.000.000,00	
	<b>Totale variazioni amministrazione 04 - Rubrica 03 - Titolo 02</b>	<b>120.000.000,00</b>	

segue Tabella B

**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011**  
**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Amministrazione 09 - Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Rubrica 02 - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Titolo 02 - Spese in conto capitale

Capitoli	Denominazione	Variazioni	
717910	Aggregato economico: 6 - Spese per investimenti Unità previsionale di base: 6 - Formazione ed addestramento professionale Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale	45.000.000,00 45.000.000,00	
	Totale variazioni amministrazione 09 - Rubrica 02 - Titolo 02	45.000.000,00	

Visto: LOMBARDO

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1:**

Gli articoli 7, 8 e 10 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, recante "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese", così rispettivamente dispongono:

«Art. 7. Modalità di fruizione del contributo. – 1. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data. L'istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto.

2. L'istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:

- a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
- b) la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'articolo 16 bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", dell'ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l'indicazione del loro ammontare;

e) la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell'1 ottobre 2004);

f) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell'articolo 1, la dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma di sviluppo rurale - Sicilia 2007/2013 - Misura 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";

g) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell'articolo 1, la dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguitamento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

h) nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;

i) nel caso di PMI di cui all'articolo 3, la dichiarazione che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4, con l'indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al comma 2 dell'articolo 3;

j) l'impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui al comma 3, nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio

di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

k) l'impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;

l) l'impegno a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.

3. La perizia giurata è redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente e deve descrivere il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.

4. Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

5. In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.

6. Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del credito di imposta.

7. Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.

8. Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7, non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione. L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annuali, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incipienza, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

9. Per le imprese di cui all'articolo 3, a pena di decadenza dall'agevolazione, la concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della stessa.

10. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero - nel caso di terreni ed immobili acquisiti con contratti di locazione finanziaria - se la locazione non prosegue per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

11. Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere



le richieste non ammesse per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».

«Art. 8. *Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni.* – 1. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria, del Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della presente legge.

2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'articolo 11.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

«Art. 10. *Risorse finanziarie.* – 1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1;

c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.».

*Nota all'art. 2, comma 1:*

L'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 – Assestamento.", così dispone:

«Accantonamento avanzo. – 1. Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.».

*Nota all'art. 3, comma 1:*

La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 9 marzo 1976, n. 13.

*Nota all'art. 4, comma 1:*

L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di attività socialmente utili. – 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306;

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. (4)

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301)."

*Nota all'art. 4, comma 3:*

– L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.", così dispone:

«Avvio dei processi di stabilizzazione. – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime

transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 5.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.

6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come introdotto dal comma 3 dell'articolo 8.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

– L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:

*«Disposizioni in materia di attività socialmente utili.* – 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306;

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del

precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301)."

– L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi." così dispone:

*«Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili.* – 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. All'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.».

– L'art. 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:

*«Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 724

«Interventi per gli investimenti e la crescita».

Iniziativa parlamentare: presentato dall'on. Savona il 13 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 30 giugno 2011.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 261 del 3 agosto 2011.

Deliberato lo stralcio nella seduta n. 261 del 3 agosto 2011.

Disegno di legge n. 724 - Norme stralciate - 'Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione'.

Estituto per l'Aula nella seduta n. 262 del 3 agosto 2011.

Relatore: Savona.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 3 agosto 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 3 agosto 2011.

(2011.31.2469)091

